



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 58/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9061 — GETEC Wärme & Effizienz/Pionierwerk) ⁽¹⁾	1
2019/C 58/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9121 — Michelin/Camso) ⁽¹⁾	1
2019/C 58/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir) ⁽¹⁾	2
2019/C 58/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9141 — DTC/IRCP/Diamond Transmission Partners) ⁽¹⁾	2
2019/C 58/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor Business)] ⁽¹⁾	3

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 58/06	Tassi di cambio dell'euro	4
--------------	---------------------------------	---

2019/C 58/07	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 novembre 2018 concernente un progetto di decisione riguardante il caso AT.40461 — Interconnettore DE-DK — Relatore: Grecia	5
2019/C 58/08	Relazione finale del consigliere-auditore — Interconnettore DK-DE (AT.40461)	6
2019/C 58/09	Sintesi della decisione della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso AT.40461 — Interconnettore DK-DE) [notificata con il numero C(2018) 8132]	7

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 58/10	Elenco dei porti degli Stati membri dell'Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio	8
--------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2019/C 58/11	Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia: modifica dell'indirizzo di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio	12
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 58/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9277 — Nalka Invest/OneMed) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
--------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 58/13	Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Richiesta presentata da un ente aggiudicatore	15
--------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9061 — GETEC Wärme & Effizienz/Pionierwerk)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 58/01)

Il 16 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9061 EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9121 — Michelin/Camsco)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 58/02)

Il 10 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9121. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 58/03)

Il 9 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9206. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9141 — DTC/IRCP/Diamond Transmission Partners)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 58/04)

Il 4 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9141. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
[Caso M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor Business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 58/05)

Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9197. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 febbraio 2019

(2019/C 58/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1305	CAD	dollari canadesi	1,4972
JPY	yen giapponesi	125,19	HKD	dollari di Hong Kong	8,8728
DKK	corone danesi	7,4618	NZD	dollari neozelandesi	1,6596
GBP	sterline inglesi	0,87553	SGD	dollari di Singapore	1,5339
SEK	corone svedesi	10,4083	KRW	won sudcoreani	1 270,00
CHF	franchi svizzeri	1,1371	ZAR	rand sudafricani	15,6866
ISK	corone islandesi	136,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6474
NOK	corone norvegesi	9,7610	HRK	kuna croata	7,4045
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 904,40
CZK	corone ceche	25,795	MYR	ringgit malese	4,5977
HUF	fiorini ungheresi	318,23	PHP	peso filippino	58,969
PLN	zloty polacchi	4,3285	RUB	rublo russo	74,3338
RON	leu rumeni	4,7433	THB	baht thailandese	35,419
TRY	lire turche	5,9383	BRL	real brasiliano	4,2163
AUD	dollari australiani	1,5900	MXN	peso messicano	21,8786
			INR	rupia indiana	80,0660

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 novembre 2018 concernente un progetto di decisione riguardante il caso AT.40461 — Interconnettore DE-DK

Relatore: Grecia

(2019/C 58/07)

- (1) Il comitato consultivo condivide le riserve formulate dalla Commissione nel progetto di decisione che gli è stato trasmesso il 14 novembre 2018 a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.
 - (2) Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento nei confronti di TenneT TSO GmbH (TenneT) può essere chiuso con una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
 - (3) La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti da TenneT siano adeguati, necessari e proporzionati e dovrebbero essere resi giuridicamente vincolanti per l'impresa.
 - (4) Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni proposti da TenneT, la Commissione non abbia più motivo di intervenire nei confronti di tale impresa, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
 - (5) Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.
 - (6) Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Interconnettore DK-DE****(AT.40461)**

(2019/C 58/08)

- (1) Il presente procedimento riguarda alcuni aspetti della condotta di TenneT TSO GmbH («TenneT») riguardanti l'interconnettore di energia elettrica tra la Germania e la Danimarca.
- (2) Il 19 marzo 2018 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 ⁽²⁾ e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 ⁽³⁾, al fine di adottare, nei confronti di TenneT, una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003.
- (3) Il 19 marzo 2018 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 1/2003, una valutazione preliminare, esprimendo il timore che TenneT potesse avere abusato della propria posizione dominante sul mercato per quanto riguarda la trasmissione di energia elettrica sulla propria rete, in violazione dell'articolo 102 TFUE, e causando una discriminazione tra gli utenti della rete in base al loro luogo di residenza.
- (4) Pur non concordando con le conclusioni preliminari della Commissione, il 19 marzo 2018 TenneT ha proposto di assumere impegni al fine di ovviare alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare.
- (5) Il 27 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 nella quale presentava una sintesi del caso e invitava i terzi interessati a trasmetterle eventuali osservazioni ⁽⁴⁾. La Commissione ha ricevuto le osservazioni di 23 terzi interessati. In risposta alle osservazioni formulate, il 12 novembre 2018 TenneT ha presentato una nuova serie di impegni (gli «impegni definitivi»).
- (6) Nella decisione, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi proposti da TenneT siano tali da ovviare in modo adeguato alle riserve espresse nella valutazione preliminare e rende tali impegni vincolanti nei confronti di TenneT. Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che non sussistono più motivi per un suo intervento e che il procedimento può quindi essere chiuso.
- (7) Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da parte di TenneT in relazione alla procedura ⁽⁵⁾.
- (8) Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato nel caso in oggetto.

Bruxelles, 29 novembre 2018

Joos STRAGIER

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento (CE) n. 1/2003»).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso AT.40461 — Interconnettore DE-DK (GU C 118 del 4.4.2018, pag. 20).

⁽⁵⁾ Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che propongono impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al Consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.

Sintesi della decisione della Commissione**del 7 dicembre 2018****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****(caso AT.40461 — Interconnettore DK-DE)***[notificata con il numero C(2018) 8132]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2019/C 58/09)

Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

- (1) Il caso riguarda TenneT TSO GmbH («TenneT»), un gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica tedesco.
- (2) Il timore della Commissione era che TenneT avesse abusato della propria posizione dominante per quanto riguarda la trasmissione di energia elettrica sulla propria rete, limitando in misura significativa la capacità commerciale sull'interconnettore di energia elettrica tra Germania e Danimarca occidentale («interconnettore DE-DK1») e causando una compartimentazione del mercato interno e una discriminazione tra gli utenti della rete in base al loro luogo di residenza.
- (3) La Commissione ritiene che gli impegni proposti sulla base della valutazione preliminare e delle osservazioni presentate dai terzi interessati siano adeguati per fugare i timori emersi in materia di concorrenza. In primo luogo, gli impegni prevedono che sul mercato venga messa a disposizione la capacità massima dell'interconnettore DE-DK1, conformemente alle norme di sicurezza per il funzionamento della rete. In secondo luogo, gli impegni prevedono una capacità oraria minima garantita che servirà come garanzia supplementare e renderà prevedibile per gli operatori del mercato la capacità disponibile per la negoziazione. Infine, gli impegni prevedono un graduale aumento della capacità oraria minima garantita, grazie alla realizzazione del previsto ampliamento della capacità dell'interconnettore DE-DK1.
- (4) Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. La decisione sarà vincolante per un periodo di nove anni.
- (5) Il 28 novembre 2018, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco dei porti degli Stati membri dell'Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

(2019/C 58/10)

Il presente elenco è pubblicato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽¹⁾.

Stato membro	Porti designati
Belgio	Oostende Zeebrugge
Bulgaria	Бургас (Burgas) Варна (Varna)
Danimarca	Esbjerg Fredericia Hanstholm Hirtshals Hvide Sande (*) København Skagen Strandby (*) Thyborøn (*) Aalborg Aarhus
Germania	Bremerhaven Cuxhaven Rostock (trasbordi non autorizzati) Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati)
Estonia	Attualmente nessuno
Irlanda	Killybegs (*) Castletownbere (*)
Grecia	Πειραιάς (Pireo) Θεσσαλονίκη (Salonicco)
Spagna	A Coruña A Pobra do Caramiñal Algeciras Alicante Almería Barbate (*) (trasbordi e sbarchi non autorizzati) Barcelona Bilbao Cádiz Cartagena Castellón Gijón Huelva

⁽¹⁾ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Stato membro	Porti designati
	Las Palmas de Gran Canaria Málaga Marín Palma de Mallorca (*) Ribeira Santa Cruz de Tenerife Santander Tarragona Valencia Vigo (Área Portuaria) Vilagarcía de Arousa
Francia	Francia metropolitana: Dunkerque Boulogne Le Havre Caen (*) Cherbourg (*) Granville (*) Saint-Malo Roscoff (*) Brest Douarnenez (*) Concarneau (*) Lorient (*) Nantes - Saint-Nazaire (*) La Rochelle (*) Rochefort sur Mer (*) Port la Nouvelle (*) Sète Marseille Port Marseille Fos-sur-Mer Territori d'oltremare: Le Port (La Réunion) Fort de France (Martinique) (*) Port de Jarry (Guadeloupe) (*) Port de Marina de Rivière-Sens (Comune di Gourbeyre, Guadeloupe) Port du Larivot (Guyane) (*)
Croazia	Ploče Rijeka Zadar – Gaženica Split – Sjeverna luka
Italia	Ancona Brindisi Civitavecchia Fiumicino (*) Genova Gioia Tauro La Spezia Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Taranto Trapani Trieste Venezia

Stato membro	Porti designati
Cipro	Λεμεσός (Limassol)
Lettonia	Rīga Ventspils
Lituania	Klaipėda
Malta	Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)
Paesi Bassi	Eemshaven Ijmuiden Harlingen Scheveningen (*) Velsen Vlissingen
Polonia	Gdańsk Gdynia Szczecin Swinoujście
Portogallo	Aveiro Lisboa Peniche Porto Setúbal Sines Viana do Castelo Azzorre: Horta Ponta Delgada Praia da Vitória (*) Madera: Caniçal
Romania	Constanța
Slovenia	Attualmente nessuno
Finlandia	(*) (*) Attualmente nessuno
Svezia	Ellös (*) Göteborg (****) Karlskrona Saltö (*) / (***) / (****) Karlskrona Handelshamnen (*) / (***) / (****) Kungshamn (*) Lysekil (*) / (***) Mollösund (*) Nogersund (*) / (***) / (****) Rönning (*) / (***) Simrishamn (*) / (***) / (****) Slite (*) / (***) / (****) Smögen (*) / (***) / (****) Strömstad (*) / (***) Trelleborg (*) / (***) / (****) Träslövsläge (*) Västervik (*) / (***) / (****) Wallhamn (*) / (***) / (****)

Stato membro	Porti designati
Regno Unito	Aberdeen (*) / (**) Dundee (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Falmouth Fraserburgh (*) / (**) Grangemouth (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Greenock (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Grimsby Hull Immingham Invergordon (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Kinlochbervie (*) / (**) Leith (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Lerwick (*) / (**) Lochinver (*) / (**) Methel (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Peterhead Plymouth (*) / (**) Scrabster (*) / (**) Stornoway (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Ullapool (*) / (**)

(*) Non è un posto d'ispezione frontaliero (PIF) dell'UE.

(**) Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci battenti bandiera di paesi SEE o EFTA.

(***) Sono autorizzati sbarchi di tutti i prodotti della pesca provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer.

(****) Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e di sugarello.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia: modifica dell'indirizzo di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio

(2019/C 58/11)

Le importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia sono soggette a dazi antidumping definitivi ⁽¹⁾ istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione ⁽²⁾.

Una società ubicata nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni nell'Unione di ciclamato di sodio sono soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo ufficiale come indicato di seguito.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica dell'indirizzo fa salvo il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio individuale ad essa applicata sotto il precedente indirizzo.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite ed ha concluso che la modifica dell'indirizzo non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione.

Pertanto, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, il riferimento a:

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese	A473
--	------

si intende fatto a:

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 88, Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese	A473
--	------

Il codice addizionale TARIC A473 precedentemente attribuito alla società Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, RPC, si applica alla società Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, provincia di Jiangsu, RPC.

⁽¹⁾ Inizialmente istituiti dal Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 1) (non più in vigore).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 49).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9277 — Nalka Invest/OneMed)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 58/12)

1. In data 5 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Nalka Invest AB («Nalka Invest», Svezia), appartenente al gruppo Interogo che è controllato in ultima istanza dalla Interogo Foundation (Liechtenstein);
- OneMed AB («OneMed», Svezia).

Nalka Invest, attraverso la sua società in portafoglio Strukturfonden HC15 AB, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di OneMed. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Nalka Invest: impresa di investimento svedese che controlla Strukturfonden HC15 AB, la quale investe in piccole e medie imprese di diversi settori, principalmente nei paesi nordici, al fine di disporre di un portafoglio diversificato;
- gruppo Interogo: comprende IKEA Holding B.V. (Paesi Bassi), che opera in diversi settori aziendali connessi all'attività di IKEA nel settore dei mobili, e Interogo Holding AG (Svizzera), un'impresa di investimento specializzata negli investimenti immobiliari e finanziari;
- OneMed: fornisce servizi, sistemi di supporto e forniture mediche a strutture sanitarie nei paesi nordici, nei paesi baltici e nei Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9277 — Nalka Invest/OneMed

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE**Richiesta presentata da un ente aggiudicatore**

(2019/C 58/13)

Il 27 novembre 2018 l'Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 28 novembre 2018.

La domanda, presentata da Nettbuss AS, riguarda la gestione di servizi di trasporto pubblico in Norvegia. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, adattato all'accordo SEE, prevede quanto segue: «Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato SEE o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato SEE in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza che può essere effettuata nel quadro della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

Per l'adozione di una decisione relativa a tale richiesta, l'Autorità di vigilanza EFTA dispone di un termine di 130 giorni a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato. Il termine scade dunque il 18 giugno 2019.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori domande riguardanti la gestione di servizi di trasporto pubblico in Norvegia pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della presente domanda.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT